

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 780

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARNIGA e VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1992

Determinazione dell'ambito di applicazione dei benefici di
cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, fu il provvedimento che riordinò, su dettato dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le ex carriere speciali previste dal titolo V, capo I, articoli da 195 a 198, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

All'articolo 4, primo comma, del citato decreto n. 319 del 1972, furono definite le modalità di accesso alle carriere direttive ex speciali.

Con il comma 14-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stata estesa, per il Ministero delle finanze, a tutto il personale delle carriere di concetto speciali (soppresse con la legge 11 luglio 1980, n. 312) la possibilità di transitare nella carriera direttiva amministrativa a condizione che avesse superato concorsi con tre prove scritte ed avesse espletato mansioni uguali a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali.

A questo punto il personale dello stesso Ministero delle finanze, in particolare il personale di concetto del Catasto e servizi tecnici erariali, chiese l'estensione dei benefici previsti dal citato articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avendo anch'esso superato concorsi con tre prove scritte, pur non avendo mansioni uguali a quelle del personale delle ex carriere speciali.

L'Amministrazione delle finanze richiese allora il parere del Consiglio di Stato che con decisione n. 683/86 del 6 maggio 1986

si pronunciò asserendo che per l'estensione dei benefici erano sufficienti le tre prove scritte ma erano anche necessarie le mansioni uguali a quelle delle ex carriere speciali.

Infine, per dirimere ogni disputa è intervenuta la legge 24 maggio 1989, n. 193, la quale ha sancito che per l'estensione dei benefici è necessario aver superato un concorso articolato su almeno tre prove scritte ed avere svolto le mansioni di cui all'articolo 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, eliminando in tal modo il vincolo che le mansioni dovevano essere necessariamente uguali a quelle delle ex carriere speciali.

Infatti la legge 24 maggio 1989, n. 193, ha esteso i benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 al personale delle soppresse carriere di concetto ordinarie di quelle amministrazioni del Ministero delle finanze che non avevano nel proprio ordinamento istituite le carriere di concetto speciali, ad esempio quella del Catasto e servizi tecnici erariali, sulla base di concorsi articolati su tre prove scritte e delle mansioni richiamate all'articolo 172 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e precisamente quelle tecniche ed amministrative di concetto secondo i singoli ordinamenti.

Dal momento che la norma di legge di cui sopra non risulta vincolata ai soli ordinamenti del Ministero delle finanze, si ritiene che anche il personale in servizio nella carriera di concetto ordinaria degli altri Ministeri abbia diritto agli stessi benefici, in quanto detto personale si riconosce negli stessi requisiti di legge assimilabili, nella fattispecie, a quelli del personale in servizio nella amministrazio-

ne del Catasto e servizi tecnici erariali per i seguenti motivi:

l'assunzione nel settore del Catasto di personale con lo stesso titolo di studio previsto per la carriera ordinaria di concetto prevedeva concorsi articolati su tre prove scritte e programmi di esami su materie scolastiche integrati da nozioni sull'ordinamento funzionale di quella Amministrazione, così come previsto dal decreto ministeriale 7 agosto 1967;

l'assunzione negli altri Ministeri di personale in possesso degli stessi titoli di studio per la medesima carriera di concetto prevedeva identici concorsi con altrettante prove scritte e stessi programmi di esami su materie scolastiche integrati da nozioni sull'ordinamento funzionale relativamente ad ogni singola Amministrazione così come previsto, tra gli altri, dai decreti ministeriali 7 novembre 1961, 30 marzo 1967 e 25 marzo 1970;

l'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha accomunato uguali mansioni derivanti dal possesso dello stesso titolo di studio e dalle identiche capacità professionali diversificate solo dai rispettivi ordinamenti operativi;

l'uguaglianza di tali mansioni è provata dalle competenze di legge che sono state identificate: per il Catasto e servizi tecnici erariali dal decreto ministeriale 30 giugno 1945, e per gli altri Ministeri da quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 5-bis, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, integrato dall'articolo 4, secondo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870, articolo 17.

L'identità delle mansioni subordinata a concorsi con almeno tre prove scritte fa sì che i benefici della legge 24 maggio 1989, n. 193, vengano estesi a tutto il personale che si riconosce nella norma e che era in servizio in vigenza del dispositivo giuridico previsto dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Visto che gli atti parlamentari a corredo della legge n. 193 del 1989 hanno considerato, in base ad una analisi delle mansioni proprie della carriera di appartenenza degli interessati, non più la loro analogia a quelle del troncone di concetto delle ex carriere speciali, ma uguali a quelle generalizzate dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto tecniche ed amministrative, appare evidente, equo e doveroso riconoscere il diritto degli appartenenti alle carriere di concetto ordinarie degli altri Ministeri ad avere gli stessi benefici. Ciò non solo per evitare che gli esclusi vengano ad essere discriminati nei confronti dei loro colleghi del Ministero delle finanze, ma anche perchè nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro con lo Stato si manifesterebbe uno sconvolgimento dei seguenti principi:

costituzionalità della legge in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione; omogeneizzazione delle stesse posizioni giuridiche ed economiche del personale civile dello Stato in ordine all'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

perequazione dei trattamenti economici del personale civile dello Stato in attuazione della mobilità prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Il presente disegno di legge, a differenza dei precedenti provvedimenti, non prevede la decorrenza dei benefici ai fini economici dal 1985, ma solo dalla sua data di entrata in vigore. Questo permetterà di risparmiare circa lire otto miliardi di spesa per gli arretrati che invece le categorie che hanno già ottenuto l'estensione dei benefici hanno percepito.

L'onere di spesa da prevedere deve essere riferito, quindi, solamente agli emolumenti futuri che verranno percepiti dai 394 interessati su tutto il territorio nazionale. Il costo relativo per le retribuzioni è praticamente nullo in quanto il passaggio di livello comporterà il contestuale riassorbimento dell'assegno *ad personam* che già viene

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percepito dagli interessati in base alla anzianità.

L'onere per lo Stato riguarderà esclusivamente l'aumento delle ritenute previdenziali dei predetti dipendenti, in quanto il riassorbimento dell'assegno personale nella retribuzione eleverà la quota pensionabile della retribuzione stessa e necessariamente il livello delle pensioni. L'importo di quest'ultima viene valutato in poche centinaia

di milioni di lire e comincerà ad avere i suoi effetti nell'anno finanziario 1996, data in cui si avranno i primi collocamenti a riposo di questo personale.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto equo presentare il presente disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi per riaffermare il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I benefici normativi ed economici di cui al comma 14-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, si intendono applicabili al personale civile dell'Amministrazione centrale dello Stato in possesso dei requisiti richiesti, con le seguenti decorrenze:

- a) ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972;
- b) ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.